

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1803 del 05/04/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA. COMUNE BAGNO DI ROMAGNA (FC). AZIENDA AGRICOLA MORETTI ANGELO (Prat. FC08A0044). USO CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1876 del 05/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA

COMUNE: BAGNO DI ROMAGNA (FC)

DITTA: AZIENDA AGRICOLA MORETTI ANGELO (Prat. FC08A0044)

USO: CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento

Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della LR 13/2015;

**PRESO ATTO:**

– che in data 04/09/2008, prot. n. PG/2008/0206626 del 08/09/2008 il sig. Moretti Angelo C.F. MRTNGL59T28L764G in qualità di legale rappresentante della ditta Azienda Agricola Moretti Angelo, con sede in via Montegranelli – Fontepaolina, 25 in Bagno di Romagna (FC), C.F./P.IVA MRTNGL59T28L764G ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente ad uso consumo umano e zootecnico, mediante l’ utilizzo della sorgente denominata “Campi” e della sorgente denominata “Casella” in località Montegranelli nel comune di Bagno di Romagna (FC), nel bacino di interesse del fiume Savio, sita su terreno di proprietà;

– che l’ Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha rilasciato parere favorevole alla richiesta di concessione, durante il quale l’ utilizzatore dovrà però provvedere ad acquisire e fornire di dati misurazione delle portate delle singole sorgenti e dei volumi captati e predisporre idoneo strumento di misurazione di portata , tale da consentire la riepilogazione annuale;

– che l’ Azienda Unitaria Sanitaria Locale della Romagna in data 20/12/2016, assunta al protocollo PGDG/2016/9385 del 20/12/2016 ha espresso parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica da due sorgenti ad uso consumo umano ed igienico e assimilati, alle seguenti prescrizioni:

- in riferimento all’ art.5 del DPR 515/82 relativo alla qualità delle acque superficiali destinate ad acqua potabile, “i campionamenti e le analisi dovranno essere uniformemente distribuiti nel corso dell’ anno, in modo da essere rappresentativi della qualità delle acque nelle varie situazioni” e inoltre “in prima applicazione, la classificazione dei corpi idrici nelle categorie di cui l’ art.4 sarà effettuata in base ai risultati dei controlli analitici estesi ad un periodo di almeno un anno”;
- individuare e delimitare l’ area di captazione;
- garantire nel tempo una idonea disinfezione dell’ acqua e monitorare almeno settimanalmente la presenza di cloro libero nell’ acqua in distribuzione;
- garantire idonea manutenzione di tutto l’ impianto di accumulo e distribuzione.

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta, si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

per la sorgente n. 1 denominata “Casella”:

- la captazione avviene mediante opera di presa con tubazione per caduta a cui segue la tubazione fino al deposito;
- la portata massima è di 0,4 l/s e la portata media di 0,2 l/s;

per la sorgente n. 2 denominata “Campi”:

- la captazione avviene mediante pozzetto di m 1X1 h=1,20 m in muratura per caduta, cui segue tubazione di raccolta/deposito del Ø di 1m h=1,50, cui segue tubazione di raccolta finale/deposito in cemento armato di m 3x2 h=2 con pompa;
- la portata massima è di 0,6 l/s e la portata media di 0,4 l/s;
- la quantità d’ acqua richiesta è pari a mc/annui 1700 circa.

Non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

**ACCERTATO:**

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- che il richiedente ha versato in data 01/02/2017 l'importo pari ad € 2975,00 relativo ai canoni delle annualità dal 2008 al 2016;
- che il richiedente ha versato in data 29/03/2017 l'importo pari ad € 345,85 relativo al canone 2017;
- che il richiedente ha versato in data 01/02/2017 la somma di € 345,50 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell' art. 154 della L.R. n. 3/1999 e art. 8 della L.R. n.2/2015, a garanzia degli obblighi che l' Agenzia concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per le caratteristiche e l' uso sopra descritti il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui al Titolo II del R.R. n. 41/01 art. 36;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso "consumo umano" ed "igienico ed assimilati";
- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative impostanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato;

#### **DETERMINA**

1. di assentire alla Azienda Agricola Moretti Angelo con sede in via Montegranelli – Fontepaolina, 25 – Bagno di Romagna (FC), Cod. Fisc. MRTNGL59T28L764G, P.IVA. 02520480407, la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente con procedura semplificata, in comune di Bagno di Romagna destinata ad uso consumo umano e igienico ed assimilato su terreno distinto nel NCT al Fg. 34 part. 56 e al foglio n.35 part. n.37;
2. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato **dispositivo di misurazione** della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.);
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto;
5. di dare atto che:
  - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari a € 345,85 è stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante

apposite D.G.R. e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- è stata corrisposta la somma di € 345,50 a costituzione del deposito cauzionale;

6. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
7. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
8. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

10. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare sul BURERT il presente atto;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile Area Coordinamento e Rilascio Concessioni

*Dott. Giuseppe Bagni*  
(Originale firmato digitalmente)

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente, per uso consumo umano e igienico ed assimilato, richiesta dalla Azienda Agricola Moretti Angelo, con sede in via Montegranelli – Fontepaolina, 25 – Bagno di Romagna (FC), Cod. Fisc. MRTNGL59T28L764G, P.IVA. 02520480407 (Pratica FC08A0044).

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

Il prelievo di acqua sorgiva, da sorgente denominata "Campi" e da sorgente denominata "Casella" avviene:

- per la sorgente n°1 tramite tubazione per caduta a cui segue la tubazione fino al deposito con pompa;
- per la sorgente n°2 tramite pozzetto in muratura per caduta a cui segue una tubazione di raccolta/deposito e successiva tubazione con raccolta finale.

Il prelievo è ubicato in località Montegranelli del comune di Bagno di Romagna, su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 34 part.n.56 e al Fg. 35 part.n.37 e aventi le seguenti coordinate geografiche ED50 UTM32:

- sorgente Casella X=737716 Y=4865332
- sorgente Campi X=737820 Y=4865360

La risorsa derivata è utilizzata per il consumo umano e per l' abbeveraggio degli animali.

### **ART. 2**

#### **QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di risorsa idrica per la sorgente n°1 non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 0,4 l/s e media di 0,2 l/s e di volume pari a 600mc annui, stabiliti nel provvedimento di concessione;

Il prelievo di risorsa idrica per la sorgente n°2 non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 0,6 l/s e media di 0,4 l/s e di volume pari a 1100mc annui, stabiliti nel provvedimento di concessione;

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**  
**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 **dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione** della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

**ART. 4**  
**DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

**ART. 5**  
**CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art.8 della L.R. 2/2015.

**ART. 6**  
**RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2021.**

In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

**ART. 7**  
**OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**